

# COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

Cod. Ente 10133

DELIBERAZIONE N 22 DEL 23 GIUGNO 2010

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MEDIA VAL CAVALLINA.**

L'anno **DUEMILADIECI** addì **VENTITRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze.


Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRES.	ASS.
<i>BELUZZI</i>	<i>Ivan</i>	X	
<i>VERRI</i>	<i>Eusebio</i>	X	
<i>CASALI</i>	<i>Matteo</i>	X	
<i>FACCHINETTI</i>	<i>Maurizio</i>	X	
<i>ZAPPELLA</i>	<i>Marco</i>	X	
<i>GHILARDI</i>	<i>Michele</i>	X	
<i>TERZI</i>	<i>Fabio</i>	X	
<i>ZAPPELLA</i>	<i>Michele</i>	X	
<i>BETTONI</i>	<i>Enrichetta</i>	X	
<i>MELI</i>	<i>Massimiliano</i>	X	
<i>COLOMBI</i>	<i>Sergio</i>	X	
<i>BONETTI</i>	<i>Damiano</i>	X	
<i>GHIDELLI</i>	<i>Chiara</i>	X	
<b>TOTALI</b>		<b>13</b>	

Partecipa il Segretario Generale **INVIDIATA Dott. Alessandro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Arch. BELUZZI Ivan – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# **COMUNE DI LUZZANA**

*Provincia di Bergamo*


**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 23 giugno 2010 2010**

**APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO UNIONE DI COMUNI  
LOMBARDA MEDIA VAL CAVALLINA.**

**Oggetto:**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Lazzarini dott.sa Gemma



## **COMUNE DI LUZZANA**

*Provincia di Bergamo*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 13.12.1997, esecutiva nei termini di legge, con la quale venivano contestualmente approvati l'atto costitutivo ed il regolamento dell'ente locale Autonomo "Unione Media Val Cavallina", costituito ai sensi dell'art.26 della legge 142/90 dai Comuni di Vigano San Martino, Borgo di Terzo e Luzzana;

**CONSIDERATO** che il regolamento dell'Unione e lo schema di atto costitutivo sono stati pubblicati sul BURL inserzioni BIS n.4 del 28.01.1998;

**DATO ATTO** che l'atto costitutivo dell'Unione Media Val Cavallina è stato sottoscritto dai Sindaci dei suddetti comuni in data 02.02.1998;

**RICHIAMATA** altresì la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 26.04.1999 con la quale si apportavano modifiche al Regolamento dell'Unione Media Val Cavallina;

**RICHIAMATA** la L.R. 27 giugno 2008 n. 19, contenente norme in materia di riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;


**DATO ATTO** che si rende necessario adeguare l'atto costitutivo dell'Unione Media Val Cavallina al rinnovato quadro normativo regionale oltre che approvare lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il comma 18, dell'art. 23 della stessa Legge Regionale che assegna alle unioni già costituite il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge per procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni normative regionali;

**DATO ATTO** inoltre che lo Statuto è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della citata Legge Regionale ;

**VISTO** l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 riguardante la maggioranza qualificata richiesta per l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione;

**ACQUISITO** il parere favorevole del responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



## **COMUNE DI LUZZANA**

*Provincia di Bergamo*

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

Sig. Meli Massimiliano il quale dichiara: "Nello Statuto un passaggio in merito alla fusione doveva esserci. Si tratta di un recepimento di norme, ma di nostro non ci abbiamo messo nulla, non c'è stata la nostra partecipazione. La Giunta risulta composta da nr. 6 soggetti, in caso di parità di voti, come ci si comporta ?

In caso di liquidazione, non è stato inserito un inventario; in caso di scioglimento, il personale assunto nei dieci anni dall'Unione, dove va a finire? Infine, avrei preferito i 2/3 per la candidatura a Presidente anzicchè 1/3;

Precisa inoltre la dichiarazione di voto: " Con rammarico il nostro voto sarà di astensione in quanto poco coinvolti, non abbiamo contribuito al lavoro";

Sig. Zappella Marco il quale dichiara:"Il nostro voto sarà favorevole per i servizi che abbiamo in comune. Ritengo inoltre molto importante lo scambio di informazioni tra Unione e Assessori dei singoli Comuni;

Con voti favorevoli nr. 9 – astenuti nr. 4 – ( Meli Massimiliano – Ghidelli Chiara – Colombi Sergio – Bonetti Damiano) espressi nelle forme di legge su nr. 13 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. Di adeguare l'atto costitutivo dell'Unione Media Val Cavallina sottoscritto in data 02.02.1998 alle disposizioni di cui all'art.18 della L.R. 19/2008 ed approvare l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda Media Val Cavallina come da allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Media Val Cavallina redatto in conformità a quanto previsto dall'art 18 della L.R. n.19/2008 e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 267/2000 come da allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.

**ATTO COSTITUTIVO**  
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MEDIA VAL CAVALLINA

(TRA I COMUNI DI VIGANO SAN MARTINO, BORGO DI TERZO E LUZZANA)

Tra i Comuni di Vigano San Martino, Borgo di Terzo e Luzzana rappresentati, ai fini del presente atto, dai Sindaci pro-tempore signori:

- ARMATI MASSIMO, nato a Trescore Balneario (BG) il 10.06.1969, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Vigano San Martino;
- FADINI MAURO, nato a Orio al Serio (BG) il 06.02.1954, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Borgo di Terzo;
- BELUZZI IVAN, nato a Trescore Balneario (BG) il 02.10.1966, domiciliato presso l'ente rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Luzzana;

**si conviene e si stipula quanto segue**

L'Unione Media Val Cavallina, costituita ai sensi e per gli effetti della L.142/1990 in data 02.02.1998, si adegua alle disposizioni di cui all'art.18 della L.R. 19/2008 ed ai principi di cui al D.Lgs. 267/2000, configurandosi come "Unione di comuni lombarda Media Val Cavallina," per brevità definita "Unione".

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

L'Unione ha sede nel Comune di Borgo di Terzo.

L'Unione è Ente Locale costituito allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicati nell'apposito Statuto.

I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'Unione ed i rapporti tra l'Unione ed i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, che unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli Consigli Comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nel rispetto della L.R. 19/2008 e del D.Lgs. 267/2000.

Sono organi dell'Unione l'Assemblea, la Giunta e il Presidente eletti secondo le modalità stabilite nello Statuto.

L'Unione è costituita per un periodo indeterminato, comunque non inferiore a dieci anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto costitutivo, così come adeguato alla L.R. 19/2008.

Borgo di Terzo, li

IL SINDACO DI VIGANO SAN MARTINO.....

IL SINDACO DI BORGO DI TERZO.....

IL SINDACO DI LUZZANA.....

**STATUTO**  
**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**  
**MEDIA VAL CAVALLINA**

## **TITOLO I** **ELEMENTI COSTITUTIVI**

### **ARTICOLO 1** **PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. L'Unione dei Comuni Lombarda MEDIA VAL CAVALLINA, in seguito chiamata "Unione" costituitasi volontariamente dai Comuni di Vigano San Martino, Borgo di Terzo e Luzzana il 2 febbraio 1998, si adegua alle disposizioni di cui all'art.18 della L.R. 19/2008 e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 267/2000.
2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione LOMBARDIA e della Provincia di BERGAMO.
3. Il presente Statuto é approvato, unitamente alle modifiche dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie ed individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e le norme fondamentali.
4. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto e che trasferiscano almeno tre medesimi servizi già esercitati dall'Unione ai sensi dell'art.18 della L.R. 19/2008 unitamente all'esercizio del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale.
5. In tutti i casi, l'ammissione di altri Comuni, come pure il trasferimento di nuove funzioni e/o servizi da parte di Comuni già aderenti, è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili, ed avrà effetto dalla data di esecutività dell'atto di ammissione ovvero di accettazione delle funzioni e/o servizi trasferiti ex novo.

### **ARTICOLO 2** **FINALITA' E DURATA**

1. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, le seguenti funzioni e servizi:
  - 1) ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
  - 2) SISTEMI INFORMATIVI
  - 3) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
  - 4) GESTIONE TRIBUTI
  - 5) ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
  - 6) SERVIZI CIMITERIALI
  - 7) ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
  - 8) ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
  - 9) ASSISTENZA SCOLASTICA

### **ARTICOLO 3 AMBITO TERRITORIALE, SEDE E LOGO**

1. Il territorio dell'Unione è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Vigano San Martino, Borgo di Terzo e Luzzana.
2. L'Unione ha sede nel Comune di Borgo di Terzo, presso il municipio di Borgo di Terzo.
3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
4. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.
5. Gli uffici sono ubicati nei Comuni ricompresi nel territorio dell'Unione e non necessariamente nello stesso Comune sede dell'Unione.
6. L'Unione è dotata di un proprio logo, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione

### **ARTICOLO 4 SCIOGLIMENTO**

1. L'avvio della procedura di scioglimento dell'Unione è disposta con conforme deliberazione consiliare assunta da tutti i Comuni aderenti, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati ai Comuni stessi. Con la medesima deliberazione si provvederà a nominare la persona incaricata della liquidazione dell'attività, in conformità a principi di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla stessa un termine massimo entro il quale proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione.
2. L'incaricato della liquidazione, a conclusione di tale fase, trasmetterà alle amministrazioni dei Comuni aderenti un provvedimento contenente:
  - a) la definizione delle attività e delle passività dell'Unione, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio, con il relativo piano di riparto elaborato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alle quote di partecipazione di ogni Comune;
  - b) l'assegnazione ai Comuni delle risorse umane, strumentali e finanziarie sulla base, in via principale, della provenienza originaria delle stesse, in via integrativa della quota di partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell'Unione, e in via secondaria di altri criteri stabiliti nella stessa deliberazione, tenendo conto di precedenti atti e deliberazioni assunte.



5. Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal R.R. n.2 del 27/07/2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, al Comune che abbia esercitato il diritto di recesso verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Gli organi dell'Unione per quanto di competenza provvedono alla modifica dello statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto, incompatibile con la nuova dimensione dell'Ente.

## **TITOLO II** **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

### **ARTICOLO 6** **ORGANI**

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, la Giunta e il Presidente, che durano in carica per il tempo stabilito dalla legge per i corrispondenti organi degli Enti Locali.
2. La previsione di una composizione numericamente diversa degli organi dell'Unione dovrà garantire l'invarianza dei costi, ai sensi dell'art.18, commi 6-7 della L.R. 19/2008.
3. Si promuovono condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di prevedere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.

### **ARTICOLO 7** **L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione, e pertanto, ne è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti, quali membri di diritto, e da nove membri designati dai Consigli dei Comuni e scelti fra gli Assessori e i Consiglieri dei Comuni stessi.
3. Ogni Comune partecipante sarà rappresentato nell'Assemblea dell'Unione dal Sindaco e da tre rappresentanti di cui due per la maggioranza e uno per la minoranza.
4. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale. Qualora tale termine trascorra inutilmente, i Sindaci dei Comuni che non hanno provveduto a nominare i loro rappresentanti, dovranno convocare entro 30 giorni i rispettivi Consigli comunali per nominare i rappresentanti o deliberare il recesso dall'Unione.

sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. Il programma può essere adeguato in occasione dell'elezione di un nuovo Sindaco di un Comune aderente all'Unione.

3. L'Assemblea definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, aziende, istituzioni e società
4. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

## **ARTICOLO 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata:
  - di norma su iniziativa del Presidente;
  - su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri;
  - su richiesta della Giunta.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione, se trattasi di prima o seconda convocazione e se ordinaria o straordinaria.
3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun componente almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun Consigliere almeno tre giorni liberi prima della data di convocazione. Sono ordinarie le sedute indette per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato ventiquattro ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei Componenti presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente e/o incaricato che svolge le funzioni di messo.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3 e 4.
7. La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.

## **ARTICOLO 14 COMPETENZA DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali a maggioranza dei votanti.
3. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dal D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente Statuto, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari.
4. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività.
5. La Giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.
6. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente che la presiede; la seduta è valida in presenza di almeno la metà più uno dei Componenti e la Giunta delibera a maggioranza dei votanti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

## **ARTICOLO 15 PRESIDENTE E GIUNTA DELL'UNIONE**

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da cinque Assessori, equamente suddivisi tra i Comuni aderenti all'Unione, eletti dall'Assemblea nella prima seduta tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni aderenti.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto tra i Sindaci o gli Assessori eletti nei Comuni facenti parte dell'Unione.
3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Unione, contenente il nominativo dei candidati Assessori, a seguito di un dibattito sulle linee programmatiche contenute nel documento presentato dal candidato alla carica di Presidente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione durano in carica un mandato al termine del quale viene convocata l'Assemblea dell'Unione per la nomina del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
5. Al fine di migliorare la gestione operativa e il servizio ai cittadini, gli Assessori dell'Unione si devono coordinare periodicamente con gli Assessori dei vari Comuni per le materie a loro delegate.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente.
7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco diversa dalla scadenza naturale determina, appena divenuta efficace, la cessazione dall'ufficio di Assessore nella

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati dell'Assemblea che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
4. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la decadenza della Giunta.
6. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un Assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.
7. Il Presidente e gli Assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

#### **ARTICOLO 19 DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE**

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione dalla carica di Assessore nella Giunta dell'Unione.
3. Il Presidente comunica il nuovo componente della Giunta nella prima seduta dell'Assemblea successiva al verificarsi della decadenza.

#### **ARTICOLO 20 REGOLAMENTI**

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.
3. Per quanto non disciplinato dall'Unione con propri regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'Unione applica i regolamenti in essere nel Comune con popolazione più elevata, in quanto compatibili con la legge e con il presente statuto.

gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali – verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione – si dovrà tener conto in sede deliberante.

6. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, la Comunità Montana, l'Amministrazione Provinciale, l'Amministrazione Regionale, Enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
7. Gli enti e le organizzazioni di cui al punto precedente possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

### **ARTICOLO 23 ISTANZE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE**

1. I cittadini, gli organi dei Comuni Componenti l'Unione, della Comunità Montana, e della Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria, possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni d'interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori di istanze, delle osservazioni e delle proposte – o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto – possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

### **ARTICOLO 24 REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da :
  - a) l'Assemblea dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza qualificata dei componenti assegnati;
  - b) almeno la metà dei Consigli Comunali dei Comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
  - c) il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione all'Assemblea di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori.

## **ARTICOLO 26 CONVENZIONI**

1. L'Unione può stipulare con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi, nei limiti dell'art. 17 commi 4-5 della L.R.19/2008.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

## **TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **ARTICOLO 27 PRINCIPI GENERALI**

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmati stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito della fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

### **ARTICOLO 28 SEGRETARIO DELL'UNIONE**

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario scegliendolo preferibilmente tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione o tra i dirigenti qualificati dell'Ente.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta, curandone la verbalizzazione e può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte.
3. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

5. In caso di scioglimento dell'Unione, anche il personale assunto direttamente e già nei ruoli organici dell'Unione, non proveniente dai Comuni aderenti, transita nei ruoli organici dei Comuni stessi, previo accordo adottato dall'Unione e dai Comuni aderenti da recepire mediante deliberazioni di Giunta entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto.
6. Per il personale assunto dall'Unione successivamente all'approvazione del presente Statuto, il provvedimento di assunzione dovrà prevedere il Comune di destinazione nel caso di scioglimento dell'Unione .
7. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei modi stabiliti dalle vigenti normative.

### **ARTICOLO 31 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNI ED UNIONE**

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.
4. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione e dei Comuni, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio, nonché del distacco e/o comando.

### **TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'**

#### **ARTICOLO 32 FINANZE E PATRIMONIO**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio. Dei beni dell'Unione viene tenuto un inventario.

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai Responsabili dei Servizi.

#### **ARTICOLO 35 REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

1. L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

#### **ARTICOLO 36 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

1. l'Unione ha un proprio servizio di tesoreria.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento di Contabilità nonché da apposita Convenzione.

### **TITOLO VI NORME FINALI**


#### **ARTICOLO 37 PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dall'Assemblea dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni per la loro approvazione.

#### **ARTICOLO 38 NORMA FINALE**

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua affissione agli Albi dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti.





## COMUNE DI LUZZANA

Provincia di Bergamo

Letto, approvato, sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Arch. Beluzzi Ivan

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Invidiata Dr. Alessandro

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, viene affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 30.06.2010 al 15.07.2010

Addì 30.06.2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Invidiata Dr. Alessandro

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'Art. 134, Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Invidiata Dr. Alessandro

---

*Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.*

Addì 30.06.2010



IL SEGRETARIO GENERALE  
Invidiata Dr. Alessandro